



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) - delibera n° 78/2011 del 30.9.11. Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud. Priorità Strategica "Innovazione, ricerca e competitività".

PROCEDURA APERTA

APPALTO INTEGRATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

CUP n° J43B12000500006 - CIG n° 4909950AE8

Importo complessivo a base d'asta (comprensivo dell'importo dei lavori, delle spese di progettazione e degli oneri per la sicurezza):

€ 20.044.182,09.

Importo soggetto a ribasso:

€ 19.937.182,09.

Verbale di gara n° 19

Il giorno sedici del mese di gennaio dell'anno 2014, alle ore 11:00, presso i locali dell'Area Servizi Tecnici dell'Università di Messina si è riunita la Commissione, nominata con D. R. n° 1919/2013 del 27.08.2013, integrato dal D.D. n° 2497/2013 del 06.11.2013, per l'espletamento della presente procedura aperta e così composta: Presidente – Avv. Danila Nostro, Componenti – Prof. Ing. Raffaella Lione, Prof. Ing. Eugenio Guglielmino, Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi e Avv. Consuela Votano, Segretario Verbalizzante – Dr.ssa Rosanna Oliva.

Sono presenti i Sigg.: Trusiano Tommaso per Ingegneria e Costruzioni, Finocchiaro Antonio per Bosco Aldo, Michele Urbano per Taddei, De Cola Bruno per Russello e Giovanni Cardillo per CCC.

La Commissione apre i lavori comunicando le valutazioni effettuate in seduta riservata relativamente ai chiarimenti ricevuti con riferimento alle ditte: Ati Tecnis S.p.A./Cogip Infrastrutture S.p.A. (plico n° 9), Ati Bosco Aldo S.p.A./Notarimpresa S.p.A. (plico n° 10) e Ati Taddei S.p.A./Imet S.p.A. (plico n° 15).

Olh 54

Ati Tecnis S.p.A./Cogip Infrastrutture S.p.A. (plico n° 9) - Relativamente al decreto penale dell'anno 2006 a carico del rappresentante legale della ditta capogruppo di cui al verbale n° 10, la Commissione rileva dalle dichiarazioni rese dalla ditta che il reato è stato estinto con provvedimento del Tribunale di Messina – GIP Dott. Mastroeni – dell'8.07.2013.

In merito al decreto penale del 2012 dello stesso soggetto di cui al verbale n° 9, la Commissione rileva che è stata prevista un'ammenda di € 2.500,00 ed evidenzia che le fattispecie di reato punite dagli artt. 96 e 108 del D.Lgs. n° 81/08 non rientrerebbero tra quelle elencate dall'All. 1 allo stesso D.Lgs., come indicato nella determinazione n° 1/2010 dell'AVCP, che specifica le fattispecie da considerare rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara. Peraltro per quanto concerne l'aspetto della gravità del reato si da atto dell'assenza di eventuali recidive e della circostanza che la violazione commessa non ha comportato conseguenze ad altri beni giuridicamente tutelati, né ha determinato alcun pregiudizio concreto per la pubblica amministrazione e/o la collettività. Al contrario l'Ing. La Piana dichiara di avere immediatamente adempiuto alle prescrizioni effettuate dall'Ispettorato del Lavoro di Messina al fine di ricondurre a sicurezza il cantiere.

Relativamente al procedimento pendente ai sensi dell'art. 113 c.p. – 256 D.L.gs. n° 152/06 del direttore tecnico della ditta capogruppo si evidenzia che il procedimento penale n° 8807/09 è tuttora pendente e non vi è stata sentenza di condanna, pertanto, non rileva ai fini dell'art. 38 c. 1 lett. c) del Codice dei Contratti, né ai fini della lett. b) dello stesso come causa ostativa prevista dal D.Lgs. n° 159/2011.

Relativamente all'amministratore unico del socio di maggioranza della ditta capogruppo, Artemis S.p.A., risulta che il reato non è stato ancora definitivamente accertato essendo tuttora pendente appello avverso la sentenza di primo grado e pertanto, non rileva ai fini dell'art. 38 c. 1 lett. c) del Codice dei Contratti.

Viene prodotto il documento di riconoscimento del rappresentante legale, ora liquidatore, dell'Impresa Ing. Pio Guaraldo S.p.A. che appare leggibile.

In merito ai reati a carico dell'amministratore delegato del socio di maggioranza, Cogip Holding s.r.l., riguardo al primo decreto penale di condanna, la Commissione da atto che il fatto commesso risale all'anno 1998 e che l'ammenda comminata è stata pari a € 258,23; conseguentemente ritiene che non vi siano i presupposti di gravità ed incidenza sulla moralità professionale. Riguardo al secondo decreto, la Commissione rileva che la violazione alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, non può nella fattispecie ritenersi grave, benché definitivamente accertata, poiché la violazione stessa non rientra tra quelle ostative al rilascio del DURC come previsto dall'art. 38 c. 2 del Codice dei Contratti. Lo scostamento tra le somme da versare e quelle corrisposte all'ente previdenziale è inferiore alla soglia del 5% che rappresenta il limite oltre al quale la violazione diventa rilevante e grave.

A questo punto la Commissione passa all'esame della documentazione fatta pervenire, su espressa richiesta, dalle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle risoluzioni di contratto (due con la ditta capogruppo - Siciliacque S.p.A. di Palermo, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana-Umbria Sezione di Perugia - ed una con l'associata - Comune di Ragusa) risultanti dalle annotazioni riservate presso il sito informatico dell'A.V.C.P..

La Commissione, data la complessità e l'entità della documentazione prodotta, che necessita una più compiuta valutazione ed un approfondimento istruttorio, anche giurisprudenziale, ritiene di rinviare ogni determinazione in merito all'esito dell'istruttoria in corso.

Ati Bosco Aldo S.p.A./Notarimpresa S.p.A. (plico n° 10) - Nel proprio precedente verbale n° 11, la Commissione aveva deciso di chiedere chiarimenti all'impresa in merito alla dichiarazione del rappresentante legale della società di maggioranza, resa ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n° 163/06, in quanto difforme da altra dichiarazione resa dalla stessa persona fisica ma titolare di altra carica sociale all'interno di un diverso concorrente alla gara. Aveva altresì richiesto chiarimenti all'organismo di attestazione, la Soatech S.p.A., che aveva rilasciato entrambe le attestazioni, la decaduta e la vigente, al fine di far conoscere l'iter procedurale del passaggio dall'una all'altra attestazione e consentire di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione dell'impresa dal momento della preparazione e presentazione del plico e per tutta la durata dell'appalto.

In merito ai chiarimenti forniti dalla ditta Bosco Aldo con nota prot. n° 63155 del 6.12.13 ed in particolare sulla contestata difformità di dichiarazioni rese dallo stesso soggetto titolare di cariche sociali all'interno di due concorrenti, la Commissione rileva che nel caso di specie nessun dubbio può sussistere circa l'obbligo del dichiarante di rendere la dichiarazione ex art. 38, quale rappresentante legale della società di maggioranza con la quota del 99% e pertanto titolare di poteri gestori generali, così come del resto disciplinato dallo stesso art. 38, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n° 163/2006.



Non è, altresì, condivisibile l'assunto secondo il quale assumono rilevanza ai fini dell'esclusione solo i reati che incidono concretamente sulla moralità professionale. Tale orientamento, cosiddetto sostanzialistico, viene meno qualora, come previsto dalla giurisprudenza prevalente, il bando richieda espressamente *la indicazione di tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali è prevista la non menzione, allo scopo di riservare alla S.A. la valutazione della gravità del fatto* (Consiglio di Stato n° 2259/2012 Sez. V e n° 2319/2012 Sez. V, Tar Liguria Sez. II n° 996 del 3.7.13).

Nel caso di specie il disciplinare di gara prevedeva a pag. 2: *N.B. indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione (art. 38 c. 2).* In tal caso la non conformità alla lex specialis determina automaticamente l'esclusione dalla gara per violazione della prescrizione di legge. Anche l'A.V.C.P. con il parere di precontenzioso n° 8 del 6.2.13 ha evidenziato che non rileva l'elemento soggettivo e/o la scusabilità dell'errore in quanto *seppur* (il partecipante) *avesse avuto qualche dubbio interpretativo sulla portata dell'art. 38, c. 1, lett. c) e c. 2 del D.Lgs. 163/06 avrebbe dovuto comunque osservare la lex specialis, che al riguardo richiedeva espressamente e chiaramente di dichiarare tutte le sentenze e i decreti a prescindere dalla specie e dalla gravità del reato.*

Va, peraltro, evidenziato che è da escludersi in capo alla stazione appaltante qualsiasi margine di autonomia valutativa nelle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 ispirate al principio di auto responsabilità del privato nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, né del resto può essere condivisa la possibilità prospettata dalla concorrente di *fruire* l'indicazione delle condanne da altra *dichiarazione resa aliunde dalla medesima persona fisica*, come dichiarato dall'Impresa nella citata nota acquisita agli atti.

Relativamente alla questione dell'attestazione SOA, la Commissione prende atto che il termine di decorrenza della cessione di ramo d'azienda, stipulata il 19.6.13, è il 1° agosto 2013, così come si evince dall'atto notarile prodotto dall'impresa.

Si prende atto, altresì, dal riscontro ai chiarimenti richiesti all'Organismo di Attestazione,



Si prende atto, altresì, dal riscontro ai chiarimenti richiesti all'Organismo di Attestazione, Soatech S.p.A., che l'impresa dalla data dell'effetto traslativo (01.08.2013) e fino alla data di rilascio della nuova attestazione (10.10.13 n° 16503/17/00 mediante avvalimento dell'Impresa Ing. Pavese & C. S.p.A.) risulta non in possesso dei necessari requisiti speciali per la partecipazione alla gara. In merito la Bosco S.p.A. chiarisce che i predetti requisiti, già posseduti da Bosco Aldo, sono rinvenibili dalla Sikelia Costruzioni S.p.A., che, a suo dire, *ha maturato le condizioni per chiedere (con una separata istanza, qui anticipata e condivisa dalla sottoscritta Impresa) l'ammissione in subentro ai sensi dell'art. 51 del Codice dei Contratti Pubblici.* La Commissione rileva, preliminarmente, che nel plico pervenuto dalla Bosco Aldo non è stata rinvenuta alcuna istanza da parte della Sikelia Costruzioni S.p.A., né ad oggi questa Amministrazione ha ricevuto alcun'altra comunicazione né tantomeno manifestazione di volontà della Sikelia a partecipare e/o subentrare nella gara in oggetto.

La Commissione è consapevole che in caso di cessione di ramo d'azienda, ai sensi del predetto art. 51, è possibile l'ammissione del subentrante, tuttavia, è concorde nel ritenere necessaria, come confermato da copiosa giurisprudenza, la comunicazione da parte del cessionario (Sikelia) della manifestazione di volontà a subentrare nella partecipazione alla gara. Si rileva ancora che, fermo restando che la Bosco Aldo al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione possedesse i requisiti (di ordine sia soggettivo sia speciale), la stessa aveva già stipulato in data 19.6.13 il contratto di cessione, registrato il 05.07.2013 al n° 1802, e pertanto, già in fase di presentazione dell'offerta, la cui scadenza era fissata al 16.07.2013, avrebbe potuto rendere noto alla stazione appaltante la variazione soggettiva intervenuta e la volontà congiunta di concorrere con la subentrante Sikelia. Tuttavia nessuna comunicazione esplicita in tal senso è presente agli atti di gara, né alcuna successiva comunicazione è mai pervenuta a questa S.A..

Sul punto la giurisprudenza (Tar Bologna sez. II sentenza n° 228 del 6.3.09) ritiene che in caso di cessione di ramo d'azienda, l'ammissione del subentro è subordinata a due condizioni: che gli atti di cessione siano comunicati alla S.A. e che questa abbia verificato l'idoneità soggettiva e oggettiva del subentrante.

E' evidente, tuttavia, che la mancanza di comunicazione da parte del cessionario Sikelia della volontà di subentrare nella procedura di gara che, all'atto lo vede estraneo, impedisce alla Commissione l'instaurarsi *del procedimento necessario per rendere efficace la variazione soggettiva del concorrente nei confronti della S.A. disciplinato dall'art. 51 del Codice dei Contratti* (Consiglio di Stato Sez. VI n° 1873/2006 e sez. V n° 2794/2008).

Ne consegue che la Commissione può valutare solo la sussistenza dei requisiti dell'unico concorrente che ha presentato la propria documentazione, ossia la Bosco Aldo S.p.A., la quale non ha, dalla data dell'1.08.2013, i requisiti speciali oggetto di cessione e richiesti dal bando di gara.

Per le considerazioni su esposte, la Commissione decide di **escludere** l'Associazione al prosieguo della gara.

Ati Taddei S.p.A./Imet S.p.A. (plico n° 15) – Nel precedente verbale n° 16, dopo avere esaminato l'annotazione riservata sul casellario informatico tenuto dall'A.V.C.P., la Commissione riscontra a carico della predetta Impresa l'esclusione da una procedura di gara, per avere la stazione appaltante accertato in fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la presentazione di falsa documentazione da parte della stessa. In assenza di informazioni in merito al provvedimento inibitorio dalle pubbliche gare, la Commissione ha deciso di chiedere puntuale indicazione in merito

al periodo temporale di interdizione, applicato dall'A.V.C.P. alla Ditta, per la partecipazione alle gare d'appalto.

Con la citata nota l'A.V.C.P. comunica che l'annotazione in questione non è riconducibile all'esclusione automatica da gare di cui all'art. 38 c. 1-ter del D.Lgs. n° 163/06. La Commissione rileva altresì che l'annotazione è stata iscritta ai sensi dell'art. 8 c. 2 lett. r) del D.P.R. n° 207/10 e che pertanto non può comportare gli effetti inibitori propri dell'annotazione di falsità nelle dichiarazioni di cui all'art. 8 c. 2 lett. s) del citato D.P.R. n° 207/10. Dopo ampie valutazioni la Commissione ritiene che non sussistono i presupposti per l'esclusione della ditta.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, la Commissione decide di **ammettere** l'Associazione al prosieguo della gara.

Alle ore 11:20 la Commissione termina la riunione pubblica.


Si riconvoca in seduta riservata per il 24.01.2014 alle ore 9:00.

I plichi vengono lasciati nella stessa stanza dell'Area Servizi Tecnici dove ha lavorato la Commissione di gara, la cui porta viene chiusa a chiave.


Del ché il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso sottoscritto.

La Commissione:


Avv. Danila Nostro - Presidente




Avv. Consuela Votano - Componente




Prof. Ing. Raffaella Lione - Componente



Prof. Ing. Eugenio Guglielmino - Componente



Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi - Componente



Dr.ssa Rosanna Oliva - Segretario Verbalizzante

